



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da		
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1595/2026
ANDREINA OCCHIPINTI	- Relatore -	CC - 25/09/2026
FRANCESCO CANANZI		R.G.N. 27870/2026
PAOLA BORRELLI		
RICCARDO NERUCCI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]

avverso la sentenza del 24/02/2026 della Corte d'appello di Firenze

Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, la quale
si è riportata alla requisitoria in atti chiedendo il rigetto del ricorso di [REDACTED]
e dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi presentati da [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]

Udito il difensore degli imputati [REDACTED] e [REDACTED] avv. [REDACTED], il quale ha
insistito nell'accoglimento del ricorso;

Letta la memoria difensiva di replica del difensore dell'imputato [REDACTED] [REDACTED] avv.
[REDACTED] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO



1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva riconosciuto [REDACTED] [REDACTED] responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, aggravamento del dissesto e bancarotta documentale semplice, nonché [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] responsabili dei reati di bancarotta documentale semplice, commessi dai suddetti in qualità di amministratori di diritto, in diversi periodi, della società [REDACTED] [REDACTED] s.r.l.s., dichiarata fallita nel settembre 2017, ed il [REDACTED] anche quale liquidatore dal 4 aprile 2017.

In particolare, è stato ritenuto che [REDACTED] abbia effettuato il trasferimento ingiustificato della somma di euro 101.118,82, anche attraverso prelievi di cassa, in favore di [REDACTED] a fronte di un debito di soli 5.555,56, mentre la società si trovava già in dissesto. Tutti gli imputati, inoltre, sono stati ritenuti responsabili del reato di bancarotta documentale semplice, riqualificata l'originaria contestazione di bancarotta documentale fraudolenta.

2. [REDACTED] [REDACTED] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore di fiducia articolato in sei motivi.

2.1. Con primo motivo denuncia nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe respinto i motivi di appello mediante un rinvio acritico alla sentenza di primo grado, senza esaminare autonomamente le specifiche censure formulate dalla difesa.

2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo della bancarotta preferenziale. Si sostiene che i versamenti a favore della [REDACTED] sarebbero stati il risultato di operazioni contabili predisposte dal commercialista [REDACTED] e che avrebbe fatto difetto la volontà di favorire un creditore a danno degli altri.

2.3. Con terzo motivo lamenta omessa risposta rispetto alla doglianza espressa sulla ricostruzione del ruolo concretamente svolto dall'imputato nella gestione societaria. Contesta gli elementi valorizzati dal Tribunale per escluderne l'estraneità alle vicende della società e deduce che la Corte d'appello avrebbe recepito integralmente la motivazione del primo giudice senza confrontarsi con le doglianze difensive proposte.

2.4. Con quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta documentale semplice, affermando che l'imputato aveva fatto affidamento sul commercialista per la tenuta della contabilità e che difetterebbe anche il profilo colposo richiesto dalla fattispecie.

2.5. Con quinto motivo contesta la liquidazione del danno in favore della parte civile, effettuata nella misura di euro 101.118,82, sostenendo che dovrebbe eventualmente essere circoscritto a soli euro 45.089,59 e che la Corte d'appello non avrebbe esaminato la documentazione difensiva richiamata a sostegno di tale tesi.



2.6. Con sesto motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo l'assenza di competenze contabili dell'imputato e il legittimo affidamento riposto nei professionisti incaricati della gestione amministrativa.

3. [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto ricorso con atto unico a firma del loro difensore.

3.1. Con unico motivo denunciano violazione dell'art. 23-bis D.L. 137/2020. Deducono la nullità del giudizio di appello in quanto il Procuratore generale non avrebbe depositato e comunicato alle parti le conclusioni scritte previste per la trattazione cartolare. La mancata conoscenza preventiva delle conclusioni del Procuratore generale avrebbe impedito alla difesa di esercitare pienamente il diritto di contraddittorio e di orientare le proprie scelte processuali

4. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per [REDACTED] e dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [REDACTED] e di [REDACTED]

Il difensore degli imputati [REDACTED] e [REDACTED] ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

I ricorsi sono inammissibili. Preliminarmente deve rilevarsi che il Collegio ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza formulata dalla difesa, per effetto dell'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali italiane dal 23 al 29 settembre 2026, in ragione dell'imminenza della scadenza del termine di prescrizione per i reati in esame, per i quali è intervenuta condanna ai sensi dell'art. 4 del codice di autoregolamentazione secondo cui *l'astensione non è consentita in relazione " ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni"* (essendo la scadenza del termine massimo di prescrizione prevista per il giorno 10 ottobre 2026, considerando la sospensione del termine dal 7 maggio al 4 giugno 2024 e la sospensione ex legge 23 giugno 2017, n. 103, nella versione dell'art. 159 cod. pen. *ratione temporis* applicabile alla fattispecie).

1. [REDACTED] coltiva sei motivi

1.1. È manifestamente infondato il primo motivo con cui il ricorrente si duole dell'apparenza della motivazione resa dalla Corte di appello.



L' imputato ripropone censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello sulle quali la Corte territoriale, valutato tutto il materiale probatorio acquisito, ha esaurientemente risposto attraverso una motivazione che si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordato nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615).

Inoltre, come più volte ha affermato questa Corte, è legittimo il ricorso alla motivazione *per relationem* se l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, 271482 – 01; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 256435).

Nella fattispecie la motivazione resa è esaustiva e lineare, frutto di un ragionamento logico e non suscettibile di essere configurata come apparente per le ragioni che saranno meglio indicati di seguito.

1.2. È inammissibile il secondo motivo con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta preferenziale di cui al capo A).

Occorre ricordare che secondo l'insegnamento di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale, è necessaria, oltre alla violazione della *par condicio creditorum* nella procedura fallimentare (elemento oggettivo), il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri (elemento soggettivo). La condotta illecita non consiste nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori (Sez. 5, n. 24728 del 13/05/2025, Rv. 288403 – 01) e la lesione del bene giuridico tutelato - la *par condicio creditorum* - implica la sussistenza di una situazione di pericolo concreto per la soddisfazione dei creditori diversi da quello soddisfatto. Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286 - 03, in motivazione ribadisce il pacifico orientamento giurisprudenziale per il quale, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale, deve essere



provata l'esistenza di altri creditori, che vantino ragioni prevalenti o eguali, rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al preferito (Sez. 5, n. 3797 del 15/01/2018, Rv. 272165; Sez. 5, n. 32637 del 16/04/2018, Rv. 273712; Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Rv. 260221; Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Rv.260221). Occorre che sia verificata *ex ante* la situazione di insolvenza e il pericolo concreto che il pagamento, operato in tale contesto, possa produrre un'alterazione nell'ordine di soddisfazione dei creditori, previsto dall'art. 2741 cod. civ. Inoltre, pur se la norma incriminatrice non contempla espressamente, come requisito oggettivo del reato, la situazione di insolvenza, onde non è del tutto necessaria, a fini penali, una sua formale definizione, «indubbiamente, essa viene implicitamente sottesa dalla dinamica del precetto» (Sez. 5, n. 35886 del 20/07/2009, Corsano, Rv. 244921 - 01).

1.2.1. Nella fattispecie in esame, dalla incontestata ricostruzione dei fatti effettuata nelle sentenze di merito risulta che l'imputato, in qualità di amministratore unico della società fallita, dall'ottobre 2015 al maggio 2016, ha acquistato da [REDACTED] nel novembre 2015, un ristorante pizzeria per l'importo di euro 200.000 con la previsione che tale importo avrebbe dovuto essere corrisposto alla cedente nell'arco di 12 anni, senza interessi, attraverso rate mensili di euro 1.388,89 ciascuna; successivamente, tuttavia, tra il dicembre 2015 ed il Marzo 2016 l'imputato ha versato alla suddetta [REDACTED] la somma complessiva di euro 101.118,82, pur a fronte di un debito, maturato fino a quel periodo per le quote dovute, di soli euro 5.555,56.

Il Tribunale ha qualificato tale operazione come bancarotta preferenziale, rispetto alla originaria contestata bancarotta distrattiva, sottolineando che i pagamenti sono stati operati in una fase in cui il dissesto della società era già manifesto e la stessa era risultata destinataria di decreti ingiuntivi.

La tesi difensiva proposta, rispetto alla ricostruzione compiuta dai giudici di merito, è che il versamento della superiore somma sarebbe stato funzionale al pagamento di debiti pregressi dell'attività (già pagati dalla [REDACTED] in contanti, verso fornitori, per il pagamento utenze e canoni di locazione); il versamento, benché non annotato nelle scritture contabili obbligatorie, sarebbe stato necessario per non compromettere l'avvio della nuova gestione del locale. Si deduce, ancora, che la suddetta [REDACTED] aveva gestito direttamente il denaro contante, in violazione delle previsioni contrattuali, e che il commercialista della società aveva provveduto ad imputare il pagamento effettuato al debito preesistente, collegato all'acquisto della società, per dare una veste tecnico contabile allo stesso pagamento.

Tale tesi giustificativa, tuttavia, è stata ritenuta inverosimile dalla Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, per mancanza di prova della esistenza di debiti precedenti della pizzeria, essendosi, inoltre, ritenuto implausibile



che tali pregressi debiti, senza eccezioni, possano essere stati pagati dalla [REDACTED] in contanti e senza ricevuta, "in nero", comprese le utenze.

La mancanza di certezza, in ordine alla esistenza di presunti debiti riconducibili all'attività rilevata, ha fatto conseguentemente ritenere non verosimile la registrazione contabile successiva, effettuata dal consulente della società, "ora per allora" (pagg.8-9 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha, altresì, sottolineato che, anche ammettendo l'esistenza di debiti riconducibili all'attività acquistata, l'imputato avrebbe dovuto tutelare il patrimonio sociale rispetto ad una condotta asseritamente distrattiva posta in essere da un collaboratore (la [REDACTED] piuttosto che imputare l'ammanto alla riduzione di un credito non esigibile, «favorendo il collaboratore infedele rispetto alla cerchia di creditori insoddisfatti e pregiudicando di conseguenza la *par condicio creditorum*» (pag. 9). La censura difensiva omette di considerare che la responsabilità dell'imputato è riconducibile proprio alla giustificazione data dal commercialista di fiducia ([REDACTED] a tali prelevamenti essendosi, correttamente, sottolineata l'illegittimità della compiuta operazione "di aggiustamento contabile" in quanto l'imputato avrebbe dovuto pretendere dalla [REDACTED] la restituzione di quanto sottratto dalla casa, anziché imputare l'esborso ad una decurtazione del debito operando una sorta di compensazione volontaria, suscettibile di determinare una responsabilità per bancarotta preferenziale. A tale proposito, in modo pertinente, è stato richiamato l'insegnamento di questa Corte secondo cui anche la compensazione volontaria, pur consentita dagli artt. 1252 cod. civ. e 56 legge fall., può integrare il delitto di cui all'art. 216, comma 3, legge fall. nei casi in cui l'accordo sia raggiunto durante la fase di insolvenza e sia finalizzato a favorire alcuni creditori con danno per gli altri (Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022, Rv. 283526 - 01; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Rv. 262903 - 01).

Sotto altro profilo, con motivazione immune da vizi è stato ritenuto implausibile che [REDACTED] possa avere voluto favorire un soggetto estraneo (la [REDACTED] fornendo una giustificazione contabile, in termini di compensazione, rispetto al pagamento preferenziale contestato, agendo all'insaputa dell'imputato.

1.2.2. Nel ricordare che questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni nonché la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze e la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte, non essendo compito del giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito o "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito, deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata appare esaustiva, frutto di un percorso logico compiuto dalla Corte in autonomia, e non meramente di rinvio alla motivazione resa dal Tribunale.



1.3. È manifestamente infondato il terzo motivo con cui la difesa denuncia la mancanza dell'elemento soggettivo della bancarotta preferenziale, in quanto sostanzialmente reiterativo delle censure articolate attraverso i motivi di appello senza tenere conto delle motivazioni spese dalla Corte territoriale che ha rilevato come la condizione di non esigibilità dei crediti della [REDACTED] - in quanto privi di giustificazione contabile- renderebbe comunque illegittima l'operazione di aggiustamento contabile effettuata dalla società, traducendosi in ogni caso l'imputazione degli ammanchi alla riduzione di un credito non esigibile in violazione della *par condicio creditorum* e presupponendo un atteggiamento volto al pregiudizio del creditore (in tal senso anche pagg.13-14 della sentenza del Tribunale).

Peraltro, i giudici di merito hanno riconosciuto un ruolo attivo dell'imputato nella gestione della società fallita, escludendo che possa avere agito come mero prestanome, inferendo l'effettività del ruolo attraverso elementi coerenti e logici (quali il finanziamento della stessa per la somma di 10.000 euro, la presentazione ai dipendenti del medesimo imputato quale nuovo amministratore da parte del precedente gestore del ristorante) e le doglianze difensive, sul punto, non riescono a fare emergere profili di criticità logica.

1.4. È inammissibile il terzo motivo con cui la difesa deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice.

La difesa si limita ad una censura sulla laconicità della motivazione della sentenza impugnata senza, tuttavia, confrontarsi con la ragione ritenuta dirimente, ai fini del riconoscimento di un atteggiamento colposo dell'imputato, in ordine alla esclusiva riconducibilità al medesimo della mancata istituzione colposa del libro inventari.

1.5. Il quinto motivo è inammissibile. La difesa deduce un minore ammontare del danno risarcibile alla curatela, quantificato dal Tribunale nella misura di euro 101.118,82 anziché nella minore somma di euro 45.089,59. Con l'atto di appello la difesa aveva dedotto che il minore importo troverebbe dimostrazione attraverso il contenuto di una *mail* del consulente [REDACTED] al [REDACTED] del giugno 2016, con la quale si sosteneva che soltanto la somma di euro 45.089,59 sarebbe stata utilizzata per consentire l'avvio della gestione da parte della società fallita come previsto dall'art.2 del contratto di cessione.

A fronte di tale deduzione, la Corte di appello ha opposto una motivazione logica ed esauriente considerando che l'assunto difensivo, oltre che fondato su una parcellizzazione delle fonti di prova, avrebbe presupposto la valorizzazione di un documento che non era stato oggetto di rinnovazione istruttoria. Inoltre, l'argomentazione della difesa, volta ad un ridimensionamento dell'importo ritenuto oggetto di indebito pagamento in violazione della *par condicio creditorum*, è stata ritenuta contraddetta dalla considerazione che dei debiti precedenti, contratti dalla



pizzeria "██████████" non vi è prova e che difettano nel caso specifico, le condizioni per l'operatività della norma di cui all'art. 2560, comma 1, cod.civ.

1.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha già più volte affermato che, in tema di circostanze, la concedibilità ed il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 c.p., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02). Il Collegio rammenta, altresì, come condivisibilmente la giurisprudenza di legittimità ritenga che le circostanze attenuanti generiche abbiano lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640; Sez. 3, n. 19369 del 27/1/2012, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/1/2013, Rv. 254716; vedi anche Sez. 2, n. 2769 del 2/12/2008, dep. 2009, Rv. 242709). Nella fattispecie, all'osservazione della Corte territoriale sulla insussistenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, la difesa oppone valutazioni astratte non idonee a disvelare alcun vizio della sentenza sindacabile in questa sede.

2. ██████████ e ██████████ articolano un unico motivo.

2.1. ██████████ e ██████████ si dolgono unicamente della mancata comunicazione ai difensori delle conclusioni scritte dal Procuratore generale in sede di giudizio di appello svolto secondo il rito cartolare.

L'art. 598-*bis* cod. proc. pen. prevede, al comma 1, che «La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti, tranne che le parti espressamente non chiedano di parteciparvi. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545».

La norma predetta trova il suo antecedente nell'art. 23-*bis* d.l. n. 137/2020 conv., con modif., in l. n. 176/2020 in tema di disposizioni urgenti per contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che aveva introdotto e disciplinato la trattazione scritta del giudizio di appello, salvo che una delle parti private o il



pubblico ministero avesse fatto richiesta di discussione orale o che l'imputato avesse manifestato la volontà di comparire, prevedendo, inoltre, che, una volta depositate le conclusioni scritte del pubblico ministero, la cancelleria avesse l'obbligo di inviarle, immediatamente, ai difensori delle altre parti.

Con l'introduzione del nuovo art. 598-*bis* cod. proc. pen., il legislatore della riforma del 2022 ha inteso prevedere quale modalità ordinaria di svolgimento e decisione del giudizio di appello la trattazione scritta in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti all'udienza, nell'ottica di velocizzazione della fase di secondo grado. In base alle nuove disposizioni, le richieste del Procuratore generale sono presentate quindici giorni prima dell'udienza e, nel rispetto del medesimo termine, le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica. Le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 - 01; nello stesso senso Cass. pen. sez. V, 6.6.2025, n. 25515).

Inoltre, la richiesta di trattazione orale deve essere presentata nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla notifica del decreto di citazione a giudizio o dell'avviso di trattazione e non più entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza.

Sulla scorta del quadro normativo vigente non sussisteva dunque alcun obbligo di notificazione delle conclusioni del Procuratore generale, rassegnate nella requisitoria scritta del 10/2/2026. Ne deriva la manifesta infondatezza della censura difensiva.

8. In conclusione, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2026

Il Consigliere estensore
ANDREINA OCCHIPINTI

Il Presidente
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI

